CAMERA DEI DEPUTATI N. 2853-A

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO, PROGRAMMAZIONE)

presentata alla Presidenza il 12 febbraio 1997

(Relatore: **DE SIMONE**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BERSANI)

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

(BASSANINI)

—

Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonché il completamento dei progetti FIO

Presentato il 9 dicembre 1996

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il presente disegno di legge, presentato dal Governo per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione nel Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse e il completamento dei progetti FIO, si è reso necessario in seguito alla recente sentenza della Corte Costituzionale che ha determinato l'impossibilità di reitera dei decreti-legge e, se approvato, consentirà di rispettare le scadenze fissate in sede comunitaria per gli interventi programmati per il triennio 1994-1996.

Il provvedimento consta di 6 articoli.

Il primo dispone la salvaguardia degli effetti prodotti, rende validi gli atti già adottati e salva i rapporti giuridici sorti in base ai decreti decaduti nn. 144, 277, 385 e 487 del 1996. In particolare, convalida le norme dirette ad accelerare la procedura relativa ai finanziamenti comunitari e nazionali previsti a sostegno del programma di metanizzazione nel Mezzogiorno e le procedure per completare i progetti FIO.

Sulle disposizioni contenute nel secondo articolo si è svolta una lunga e appassionata discussione parlamentare. Esse riguardano il programma di metanizzazione. L'intento originario del Governo era di prorogare dal 31 dicembre 1995 al 3 dicembre 1996 il termine già fissato per i comuni, i loro consorzi e i concessionari per presentare alla Cassa depositi e prestiti e al Ministero dell'industria gli stati di avanzamento degli interventi e lo stato finale, purché entro tale data avessero anticipato la quota di contributo nazionale e comunitario corrispondente ai lavori documentati. Vi era l'intento di prevedere altresì: che per gli interventi non ultimati alla suddetta data i lavori potessero essere completati presentando lo stato finale entro il 31 dicembre 1998; che per i progetti che non rientrassero in tali vincoli venisse dichiarata la decadenza; che entro il 30 giugno 1997 il Nucleo ispettivo del Ministero del bilancio, integrato dai rappresentanti del Ministero dell'industria valutasse se lo stato dei lavori permetta di prevedere la loro ultimazione entro il 31 dicembre 1998; che la dichiarazione di decadenza comportasse l'obbligo di restituire i contributi già concessi maggiorati dagli interessi legali; che ai medesimi vincoli fossero assoggettati anche gli interventi fatti dall'ENI-SNAM cioè la costruzione degli adduttori.

La discussione svolta presso la Commissione bilancio ha condotto a ritenere insufficienti le proroghe previste e in particolare la scadenza del 31 dicembre 1996, pur nella consapevolezza che essa è stata fissata in attuazione di un accordo tra l'Italia e l'Unione europea. È apparso perciò necessario un ulteriore slittamento di termini in considerazione del fatto che i comuni, i loro consorzi e i concessionari potrebbero non avere ottemperato agli obblighi finanziari previsti proprio a causa della mancata conversione del decreto-legge originario e del fatto che l'amministrazione centrale non ha a sua volta ottemperato ai propri obblighi. Inoltre nella Relazione sul programma di metanizzazione del Mezzogiorno, trasmessa al Parlamento dal Ministero dell'industria ai sensi della legge n. 445 del 1987 si legge che « da una verifica effettuata con la SNAM e con la Confindustria è risultato che la proroga concessa (31 dicembre 1996) è largamente insufficiente ad assicurare il completamento delle opere finanziate ». E ancora la SNAM dichiara « che non procederà all'esecuzione delle opere di

adduzione del gas, se non avrà la certezza del mantenimento del contributo comunitario dopo il 31 dicembre 1996 ».

Pertanto, integrando e correggendo il testo originario dell'articolo 2, per un verso si agevolano tutti i comuni, i loro consorzi, gli altri enti che alla scadenza prevista abbiano ottemperato agli obblighi tecnici e di rendicontazione e non a quelli di tipo finanziario (e si destinano 30 miliardi alla copertura di questi ultimi), per l'altro si ampliano le opportunità di ricevere finanziamenti, allungando i tempi di presentazione degli stati finali e dei collaudi.

L'articolo 3 prevede che, nel caso in cui gli interventi non possano essere attuati per mancanza di personale adeguato nella amministrazione interessata, si proceda mediante un commissario *ad acta* che abbia il potere di stipulare convenzioni con altri soggetti tecnicamente idonei.

L'articolo 4 consente il completo utilizzo delle risorse europee, prevedendo che il Fondo di rotazione (istituito con la legge n. 183 del 1997 anticipi la quota di saldo del contributo comunitario e di quello nazionale a proprio carico. A tal fine viene accantonata una somma di 250 miliardi di lire. Le risorse anticipate dal fondo di rotazione vengono recuperate sugli accrediti disposti dalla Comunità a titolo di saldo dei programmi previsti, nonchè attivando le necessarie azioni di recupero.

L'articolo 5 disciplina l'accelerazione del completamento dei progetti FIO le procedure per completare tali progetti in modo che non vi siano oneri aggiuntivi a carico dello Stato. In particolare la norma in esame prevede un meccanismo di immediata disponibilità, delle risorse residue dell'articolo 17 della legge n. 67 del 1988 autorizzando la Cassa depositi e prestiti ad anticipare le somme occorrenti per il completamento di tutti i progetti FIO ivi compresi quello delle amministrazioni centrali e destinando i finanziamenti iscritti al capitolo 7510 dello stato di previsione Ministero del bilancio per rimborsare la Cassa depositi e prestiti delle somme anticipate in conseguenza del mancato finanziamento della Banca europea.

Bisogna osservare che si è creata una situazione di emergenza rispetto ai contributi comunitari: in questo momento è indispensabile la deroga alla disciplina ordinaria visto il pericolo imminente di perdere i finanziamenti dell'Unione europea. Ma sarebbe auspicabile superare l'abitudine delle proroghe e delle deroghe e definire un'azione più incisiva di carattere ordinario.

Occorre in primo luogo un aggiornamento da parte del Governo della stima del fabbisogno a livello nazionale, perché essa non emerge in modo definitivo dall'ultima relazione ufficiale sulla metanizzazione. Ma innanzitutto è necessario di rivedere il meccanismo di erogazione dei contributi comunitari specie per ciò che riguarda le regioni meridionali, poiché il procedimento attuale, concordato con la Comunità europea, costituisce un fattore di rigidità e si rivela eccessivamente macchinoso.

A partire dunque da una indagine conoscitiva su quanto realizzato fino ad ora, bisogna ricorrere ad una semplificazione delle procedure di acquisizione dei fondi comunitari, che deve essere attuata da un duplice versante, quello statale e quello comunitario. Di quest'ultimo dovrebbe farsi carico il Commissario Mario Monti, sottoponendolo alla Commissione UE.

Soltanto una rapida delegificazione delle disposizioni in materia di procedure, termini e modalità per l'utilizzazione delle risorse comunitarie e la riprogrammazione dell'intervento può consentire al nostro Paese di uscire dalle presenti difficoltà. L'attuale normativa è troppo complessa e non consente l'utilizzazione delle risorse comunitarie a differenza di quanto accade in altri paesi europei, ad esempio l'Olanda e la Spagna (Catalogna) che riescono a spendere una percentuale altissima di tali risorse.

Infine, la decisione del Governo di aumentare l'IVA sul metano, che appare contraddittoria con l'intento di agevolarne la penetrazione commerciale.

Il programma di metanizzazione deve ricevere un nuovo impulso da parte del Parlamento sia per estenderne i benefici anche ai comuni che autonomamente

hanno progettato un piano di metanizzazione e che non lo hanno avviato per insufficienza delle risorse economiche, sia per includere in esso regioni meridionali che ne sono prive quali, ad esempio, la Sardegna.

Dopo un'ampia discussione, essendo state condivise le suesposte esigenze, il disegno di legge è stato integrato con l'aggiunta di un nuovo articolo dopo l'articolo 4 che prevede un procedimento di « Delegificazione della disciplina in materia di utilizzazione delle risorse messe a disposizione dall'Unione Europea ».

Infine, la Commissione propone di inserire un nuovo articolo, dopo l'articolo 5, che prevede l'estensione del piano generale di metanizzazione del Mezzogiorno alla Sardegna e, nelle more della attuazione di tale intervento, uno sgravio fiscale per gli altri combustibili usati nell'isola sia dalle utenze civili che da quelle industriali.

Nel concludere si raccomanda agli onorevoli deputati di approvare il presente provvedimento per l'importanza fondamentale che ha nella soluzione delle difficoltà determinatesi con la mancata reitera dei precedenti decreti-legge e soprattutto perché offre un contributo serio alla semplificazione delle procedure e quindi al progresso del Mezzogiorno.

DE SIMONE, *Relatore.*

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonché il completamento dei progetti FIO.

ART. 1.

(Sanatoria degli effetti).

1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 20 marzo 1996, n. 144, 17 maggio 1996, n. 277, 22 luglio 1996, n. 385, **e** 20 settembre 1996, n. 487.

ART. 2.

(Norme accelerative del programma di metanizzazione).

1. I procedimenti relativi al programma di metanizzazione, già avviati sulla base delle disposizioni dei decreti-legge 22 luglio 1996, n. 385, e 20 settembre 1996, n. 487, sono conclusi applicando le disposizioni dell'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 487.

2. I comuni, i loro consorzi e i concessionari possono prorogare fino al 31 dicembre 1996 la data per la presentazione alla Cassa depositi prestiti e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato degli stati di avanzamento degli interventi e dello stato finale, purché anticipino entro tale data le quote di contributi nazionali e comunitari corrispondenti alle spese documentate. I beneficiari finali de-

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonché il completamento dei progetti FIO.

ART. 1.

(Sanatoria degli effetti).

1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 20 marzo 1996, n. 144, 17 maggio 1996, n. 277, 22 luglio 1996, n. 385, e 20 settembre 1996, n. 487, **e dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443.**

ART. 2.

(Norme accelerative del programma di metanizzazione).

1. *Identico.*

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì agli stati di avanzamento e finali presentati alla Cassa depositi e prestiti e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 31 dicembre 1996.

3. Gli stati di avanzamento e finali presentati nei termini di cui al comma 2 del presente articolo, ma privi dei requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 487, devono essere regolarizzati entro il 30 novembre 1996.

vono comunque provvedere ai pagamenti di propria competenza entro il 31 dicembre 1996, pena la decadenza della quota di contributo comunitario. I contributi sono erogati ogni qualvolta l'avanzamento dell'opera raggiunga una entità non inferiore al venti per cento del complesso dell'opera stessa.

3. Per gli interventi non ultimati entro il 31 dicembre 1996, i lavori possono essere completati con presentazione dello stato finale di spesa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, entro il 31 dicembre 1998. Restano confermati i contributi nazionali previsti ove la corrispondente quota parte residua del contributo comunitario non più riconoscibile dall'Unione europea sia surrogata da mezzi finanziari propri dei soggetti responsabili degli interventi. Per i progetti per i quali non sia stato presentato entro il 31 dicembre 1998 lo stato finale di spesa è dichiarata la decadenza, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica, dei relativi finanziamenti nazionali e comunitari. Analogamente si provvede qualora la documentazione di collaudo non sia trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 giugno 1999.

4. I contributi sono erogati ogni qualvolta l'avanzamento dell'opera raggiunga una entità non inferiore al venti per cento del complesso dell'opera stessa.

5. Il CIPE con propria deliberazione destina parte del finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, assegnato con deliberazione dello stesso CIPE dell'8 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 27 giugno 1996, a interventi di metanizzazione, per un importo massimo di lire 30 miliardi a favore dei soggetti che pur avendo presentato gli stati di avanzamento o finali nei termini di cui ai commi 1 e 2 non abbiano potuto provvedere ai pagamenti di propria competenza entro il 31 dicembre 1996. Tali somme sono destinate a copertura anche parziale della corrispondente quota parte residua del contributo comunitario non più riconoscibile dall'Unione europea.

6. Per gli interventi non ultimati entro il 31 dicembre 1996, i lavori possono essere completati con presentazione dello stato finale di spesa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, entro il 31 dicembre 1998. Restano confermati i contributi nazionali previsti ove la corrispondente quota parte residua del contributo comunitario non più riconoscibile dall'Unione europea sia surrogata da mezzi finanziari propri dei soggetti responsabili degli interventi. **I comuni che realizzano le opere in gestione diretta ed hanno stipulato mutui con la Cassa depositi e prestiti possono utilizzare le eventuali risorse derivanti dal ribasso d'asta al fine della copertura finanziaria necessaria al completamento dell'opera, comprensiva della quota residua del contributo comunitario non più fruibile.** Per i progetti per i quali non sia stato presentato entro il 31 dicembre 1998 lo stato finale di spesa è dichiarata la decadenza, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica, dei relativi finanziamenti nazionali e comunitari. Analogamente si provvede qualora la docu-

4. Entro il 30 giugno 1997 il Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica, integrato a tale scopo da rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede alla verifica di tutti gli interventi per i quali non sia stato presentato il primo stato di avanzamento dei lavori entro il 31 dicembre 1996; viene dichiarata la decadenza dei relativi finanziamenti, qualora da una valutazione complessiva dello stato dei lavori risulti che l'intervento non potrà essere ultimato entro il 31 dicembre 1998.

5. I comuni che non hanno ancora iniziato i lavori possono mutare la gestione diretta in concessione **ai privati** e fare istanza al Ministero del tesoro per la variazione del decreto di finanziamento precedentemente ottenuto. Le istanze dovranno pervenire al Ministero del tesoro entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Resta confermata l'entità dei contributi già decretati.

6. La dichiarazione di decadenza comporta l'obbligo di restituzione dei contributi già concessi maggiorati dagli interessi al tasso legale.

7. È soppressa la disposizione di cui all'ultimo comma, punto 1, della delibera CIPE del 27 aprile 1984.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi relativi alla realizzazione degli adduttori di competenza ENI-SNAM.

ART. 3.

(Interventi urgenti tramite commissario ad acta*).*

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in cui la mancata atmentazione di collaudo non sia trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il **31 dicembre 1999.**

7. Entro il 30 giugno 1997 il Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica, integrato a tale scopo da rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede alla verifica di tutti gli interventi per i quali non sia stato presentato il primo stato di avanzamento dei lavori entro il 31 dicembre 1996; viene dichiarata la decadenza dei relativi finanziamenti, qualora da una valutazione complessiva dello stato dei lavori risulti che l'intervento non potrà essere ultimato entro il **30 giugno 1999.**

8. I comuni che non hanno ancora iniziato i lavori possono mutare la gestione diretta in concessione e fare istanza al Ministero del tesoro per la variazione del decreto di finanziamento precedentemente ottenuto. Le istanze dovranno pervenire al Ministero del tesoro entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Resta confermata l'entità dei contributi già decretati.

9. *Identico.*

Soppresso.

10. *Identico.*

ART. 3.

(Interventi urgenti tramite commissario ad acta*).*

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in cui la mancata at-

tuazione degli interventi dipenda da grave inadeguatezza strutturale, organizzativa e funzionale della pubblica amministrazione e l'urgenza sia tale da non consentire di procedere diversamente, il commissario *ad acta* può provvedere mediante apposita convenzione con altri soggetti, tecnicamente idonei ».

ART. 4.

(Anticipazioni del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183).

1. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali dello Stato il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea all'Italia, **ottenibili solo dietro dimostrazione del completamento dei programmi,** nel contesto degli interventi di politica comunitaria finanziati dai fondi strutturali per il periodo di programmazione 1989-1993, il Fondo di rotazione istituito dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare la quota di saldo del contributo comunitario e di quello nazionale a proprio carico, previo rilascio da parte dei beneficiari privati di apposita garanzia fidejussoria in favore delle suddette amministrazioni centrali dello Stato, prestata da istituti di credito o primarie compagnie di assicurazione con oneri a totale carico dei detti beneficiari.

2. Per le erogazioni di cui al comma 1, il predetto Fondo di rotazione accantona, nell'ambito delle proprie disponibilità, un importo non superiore a 250 miliardi di lire, da destinare alle suddette anticipazioni, sulla base delle indicazioni fornite dalle amministrazioni responsabili dell'attuazione.

3. Le somme anticipate dallo stesso Fondo di rotazione per conto dell'Unione europea sono recuperate sugli accrediti che saranno disposti dalla Comunità a titolo di saldo dei programmi di cui al comma 1, a seguito della presentazione ai Servizi della Commissione di apposita rendicontazione da parte delle amministrazioni competenti.

tuazione degli interventi dipenda **dalla mancanza di personale idoneo nell'amministrazione interessata,** il commissario *ad acta* può provvedere **sentita l'amministrazione interessata e a suo carico** mediante apposita convenzione con altri soggetti, tecnicamente idonei ».

ART. 4.

(Anticipazioni del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183).

1. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali dello Stato il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea all'Italia, nel contesto degli interventi di politica comunitaria finanziati dai fondi strutturali per il periodo di programmazione 1989-1993, il Fondo di rotazione istituito dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare **nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie** la quota di saldo del contributo comunitario **relativa all'ultima annualità del programma** e di quello nazionale a proprio carico, previo rilascio da parte dei beneficiari privati di apposita garanzia fidejussoria in favore delle suddette amministrazioni centrali dello Stato, prestata da istituti di credito o primarie compagnie di assicurazione con oneri a totale carico dei detti beneficiari.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Per gli eventuali mancati o parziali rientri delle somme anticipate dal Fondo di rotazione, a causa del non riconoscimento della spesa da parte dell'Unione europea, saranno attivate, dalle amministrazioni centrali responsabili, le necessarie azioni di recupero ai fini del reintegro, delle disponibilità del Fondo stesso.

5. Eventuali maggiori o minori rimborsi, per effetto delle differenze di cambio, restano imputati alle disponibilità del richiamato Fondo di rotazione.

ART. 5.

(Procedure di spesa per i progetti FIO).

1. In relazione alla delibera del CIPE dell'8 agosto 1995 concernente l'accelerazione del completamento dei progetti FIO,

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Per i programmi in scadenza al 31 dicembre 1996, la garanzia fidejussoria è rilasciata entro la data del 28 febbraio 1997, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

(Delegificazione della disciplina in materia di utilizzazione delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea).

1. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati i tempi, i modi e le procedure dell'utilizzazione delle risorse assegnate dall'Unione europea per l'attuazione degli interventi di politica comunitaria nonché le modalità per la riprogrammazione degli interventi di cui all'articolo 2, commi da 96 a 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, allo scopo di renderne più rapida ed efficace l'utilizzazione medesima.

2. Sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 il Consiglio di Stato esprime il parere entro il termine di trenta giorni. In caso di inutile decorso del termine il regolamento può essere adottato anche in assenza del parere suddetto.

ART. **6.**

(Procedure di spesa per i progetti FIO).

Identico.

le autorizzazioni di spesa iscritte annualmente con legge finanziaria nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono destinate, nei limiti delle predette iscrizioni in bilancio, a rimborsare la Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni che la medesima è autorizzata a porre a disposizione per l'attuazione dei progetti in conseguenza del mancato cofinanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti. Le suddette anticipazioni sono versate dalla Cassa depositi e prestiti all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per la parte di rispettiva competenza, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni interessate ed al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per le regioni. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

(Programma di metanizzazione della Sardegna).

1. Entro il 30 giugno 1997 il Governo approva il programma di metanizzazione della Sardegna sulla base delle relative vigenti disposizioni di legge.

2. A decorrere dal 1° luglio 1997 e sino all'attuazione del piano di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, sono esenti dall'IVA il gas di petrolio liquefatto, il gasolio e i gas distribuiti in rete destinati alle utenze civili e alle attività produttive situate nella regione Sardegna con esclusione del settore del trasporto e della produzione termoelettrica. Alla copertura delle minori entrate relative alla quota dell'IVA non trasferita alla regione Sardegna ai sensi della lettera *g)* dell'articolo 8 dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 3, pari a lire 17,5 miliardi per l'anno 1997 e lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante

	corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
ART. 6.	ART. **8.**
(Entrata in vigore).	*(Entrata in vigore).*
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.	*Identico.*

DDL13-2853A
Lire 500